

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

PROVINCIA DI POTENZA

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO (NORME INTEGRATIVE AL BANDO)

procedura: articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109

criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale nell'importo dei lavori.

LAVORI DI "Realizzazione di strutture a servizio degli impianti esistenti"

TITOLO PRIMO - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

CAPO 1. - Recapito del plico.

1. Modalità di recapito:

1.1. il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta dal bando deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al Titolo primo, numero 1, del bando di gara entro il termine perentorio di cui al Titolo primo, numero 6 dello stesso bando; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, durante le ore di apertura al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il Sabato, entro il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo della stazione appaltante, che in tal caso ne rilascerà ricevuta;

1.2. il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara.

2. Indicazioni sul plico e sulla busta:

2.1. l'offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente, del lavoro, per il quale è presentata l'offerta e la data prevista per l'inizio delle operazioni di gara;

2.2. la busta dell'offerta, unitamente alla documentazione di cui al presente titolo, Capo 2, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all'esterno l'intestazione del mittente con il relativo indirizzo, le indicazioni relative all'oggetto dei lavori posti in gara nonché il giorno dell'espletamento della medesima;

2.3. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell'offerta devono essere incollati, sigillati con cera- lacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell'offerta sui quali è obbligatoria l'apposizione della ceralacca e la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

CAPO 2. - Contenuto del plico (documentazione da allegare all'offerta).

Nel plico devono essere contenuti, oltre alla busta dell'offerta, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente:

1.1. attesta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 75, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999 e, in particolare:

- a)** che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b)** che non vi è alcun procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c)** che non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla loro affidabilità morale e professionale, né a carico degli stessi soggetti ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando;
- d)** che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 10 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415;
- e)** che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- f)** che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito;
- g)** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

1.2. dichiara l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;

1.3. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa concorrente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994;

1.4. ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999:

a) nel caso l'impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiara il numero complessivo dei dipendenti;

b) nel caso l'impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiara il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

c) nel caso l'impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

1.5. ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, per le imprese di cui al precedente punto 1.4, lettera c) (imprese con almeno 15 dipendenti che abbiano effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero imprese con più di 35 dipendenti), deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68 del 1999, pena l'esclusione.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, per la classifica non inferiore alla I° e per la categoria **OG 1**;

2.2. in alternativa all'attestazione di cui al punto 2.1, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 34 del 2000, con riferimento all'ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore a quanto previsto dalla norma citata:

a) Importo dei lavori eseguiti direttamente dall'impresa, determinato ai sensi degli articoli da 22 a 25 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, in misura non inferiore a 1 (una) volta l'importo totale dei lavori da appaltare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, determinato ai sensi dell'articolo 18, commi 10 e 11, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, in quanto applicabili, non inferiore a un valore pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti di cui alla precedente lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori in appalto.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

3.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari a € 2.651,45 costituita da:

a) da versamento contanti ovvero in titoli del debito pubblico ovvero in titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende di Credito autorizzate, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 109/94 e dell'art. 100 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa, con i requisiti di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis della legge n. 109 del 1994;

– la misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, purché tale certificazione sia coerente con la categoria prevalente dei lavori;

– la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

c) attestazione del versamento di € 20.00, dovuto a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, così come previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23/12/2005 n. 266 e dalla Delibera dell'Autorità di vigilanza dei LL.PP. del 26.01.2006

3.2. di chiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999;

3.3. dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 18 della legge 55 del 1990 e

successive modificazioni, intende subappaltare o concedere in cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi del titolo quarto del presente disciplinare di gara;

3.4 le indicazioni dei consorziati, l'atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l'atto di costituzione per i consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3;

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti:

4.1. le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 sono rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n.15 del 1968 e del D.P.R. n.403 del 1998, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, comportano l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;

4.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera b) (assenza della misura di prevenzione) e lettera c) (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta), devono essere presentate:

- a) dal titolare per le imprese individuali;
- b) da tutti i soci ovvero a tutti i soci accomandatari per le società di persone;
- c) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali;
- d) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati;
- e) dal procuratore generale o speciale o dall'istitutore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi;

4.3. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta), devono essere riferite anche ai soggetti di cui al punto 4.2, lettera a), b), c) e d), cessati dalla carica da meno di tre anni alla data di pubblicazione del bando di gara, con riferimento a sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, emesse dopo il 28 luglio 2000;

4.4. in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

CAPO 3. – Contenuto della busta dell'offerta.

1. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi e di G.E.I.E.:

- 1.1 qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell'articolo 13, della legge n.109 del 1994, l'offerta stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi;
- 1.2 qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo;

TITOLO SECONDO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

CAPO I. - Verifica dell'ammissibilità dei concorrenti.

1. Fase iniziale della gara:

1.1 il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato dal punto 6.4 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109 del 1994, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore;

1.2. i concorrenti sorteggiati che risultino in possesso dell'attestazione S.O.A. possono essere considerati verificati positivamente senza necessità di ulteriori adempimenti.

1.3. il sorteggio avviene pubblicamente; in assenza di concorrenti presenti, il soggetto che presiede la gara deve chiamare a presenziale almeno due testimoni;

1.4. ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione S.O.A. viene richiesto di esibire, ai sensi

dell'articolo 10 comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, entro il termine perentorio indicato nella richiesta, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data della richiesta medesima, la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per la partecipazione alla gara; la richiesta è inoltrata tramite telefax inviato al numero indicato dal concorrente nella documentazione di gara; la richiesta è inviata comunque, nella stessa data, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

2. **Verifica dei requisiti di ordine generale:** la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 403 del 1998, può procedere, altresì, con riferimento ai concorrenti individuati con il medesimo sorteggio ovvero con altro criterio individuato preventivamente a verbale e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.
3. **Sedute successive alla prima:** l'eventuale seduta come previsto al punto 6 del bando di gara.

CAPO 2. - Documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (concorrenti sorteggiati e primi due classificati).

1. La documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, a comprova dei requisiti, è costituita come segue:

1.1 per tutti i soggetti: da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero copie autenticate, che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, ovvero in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, l'elenco deve comprendere lavori appartenenti alle suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti di cui al D.P.R. n. 34 del 2000; qualora il concorrente non possa documentare tramite l'elenco che precede l'esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente, un ulteriore elenco dei lavori, appartenente alla predetta categoria prevalente, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero copie autenticate;

1.2 per le società di capitali e le società cooperative:

- a) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;
- b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, nel caso la nota integrativa non riporti questi dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge n.15 del 1968 e dell'articolo 2 del D.P.R. n.403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 o da un consulente del lavoro, che rilevano i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;

1.3 per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili: dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

1.4 per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e fra imprese artigiane e i consorzi stabili:

- a) dalle copie delle dichiarazioni annuali I.V.A. ovvero Modello Unico corredate da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;
- b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, relativo alla "consistenza dell'organico" e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1968 e dell'articolo 2 del D.P.R. n.403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 o da un consulente del lavoro, che rilevano i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti;

1.5 per i consorzi di cui all'articolo 10, comma I, lettere c) ed e-bis) della legge n. 109 del 1994 e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte: dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

1.6 per tutti i soggetti: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile.

2 Il costo per il personale dipendente è pari:

2.1. per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità dell'articolo 2427 del codice civile, punto 15, o come risultante dal documento relativo al "numero medio dei dipendenti" di cui al precedente punto 1.2, lettera b);

2.2. per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e fra imprese artigiane, i consorzi stabili: all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali" risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni (ai righe identificati con: RA66, RA81, A81, A114, RB15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RA67, RF64, a seconda degli anni di riferimento, del tipo di soggetto – ditta individuale o società di persone – e del sistema di contabilità fiscale – ordinaria o semplificata); la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento relativo alla "consistenza dell'organico" di cui al precedente punto 1.4, lettera b).

3 Altre disposizioni in materia di comprova dei requisiti:

3.1 La stazione appaltante può verificare la ripartizione del costo dei dipendenti attraverso la richiesta di copia autenticata del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL O Cassa Edile;

3.2 i concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del bando di gara; in tal caso, in sostituzione, i concorrenti devono trasmettere a pena di esclusione una dichiarazione che attesti le suddette condizioni; qualora la documentazione di cui si dichiara il possesso in capo alla stazione appaltante non sia idonea, sia scaduta o sia stata restituita, il possesso dei requisiti si ha come non comprovato;

3.3 i concorrenti, nel caso siano stati costituiti da meno di cinque anni, possono documentare il possesso dei requisiti di ordine speciale con i documenti (certificati di esecuzione di lavori, bilanci, dichiarazioni annuali dei redditi modello 740 e Modello Unico) relativi agli anni successivi a quello della loro costituzione;

3.4 le dichiarazioni integrative di cui al presente capo sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli disponibili presso la stazione appaltante.

CAPO 3. - Conclusione della procedura di gara.

1. Apertura delle offerte:

1.1. il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale o le cui dichiarazioni non siano confermate, se richieste;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

1.2. il soggetto che presiede la gara procede poi all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, espletate le formalità di cui all'articolo 89 "" del D.P.R. n. 554 del 1999, procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994.

2. **Offerte anomale:** sono considerate anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, primo, quarto e quinto periodo, legge n. 109 del 1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all'esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

4 Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria:

- a. qualora l'aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati e non siano in possesso di idonea attestazione rilasciata dalla S.O.A., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo, richiedendo ai medesimi la comprova dei requisiti di ordine speciale con le modalità già previste dal presente disciplinare di gara per i concorrenti sorteggiati;
- b. qualora l'aggiudicatario o il secondo in graduatoria non confermino il possesso dei requisiti di ordine speciale, il soggetto che presiede la gara procede alla sua esclusione dalla gara, procede altresì alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione provvisoria;
- c. al nuovo aggiudicatario, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati e non sia in possesso di idonea attestazione rilasciata dalla S.O.A., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo, richiedendo ai medesimi la medesima comprova dei requisiti di ordine speciale;
- d. nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la gara si intende deserta.

TITOLO TERZO - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E.

1 Consorzi di cooperative, consorzi fra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109 del 1994 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2.Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
- d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3.Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4.Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.: i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, numero 2, del bando di gara, devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati da ciascuna impresa associata o consorziate, in relazione alla propria partecipazione e, in particolare:

4.1.associazioni temporanee e di tipo orizzontale e consorzi, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999:

a)per i concorrenti in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa deve presentare la predetta attestazione per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore ad un quinto dell'importo totale dei lavori da appaltare, e la somma delle iscrizioni delle imprese associate, ciascuna aumentata di un quinto, non sia inferiore all'importo totale dei lavori da appaltare;

b)per i concorrenti che non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziate capogruppo nelle misure minime del 40% e per la parte rimanente, fino al 100%, dall'impresa mandante o dalle imprese mandanti, se più di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%;

4.2.associazioni temporanee di tipo verticale ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999:

a) per i concorrenti in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa mandante deve presentare la predetta attestazione per la categoria scorporabile della quale intende assumere i lavori, per la classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all'importo dei lavori scorporabili che intende assumere; l'impresa capogruppo deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia

inferiore all'importo di tutti i lavori, di qualsiasi categoria, non assunti da alcuna impresa mandante;
b) per i concorrenti che non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ogni impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata per l'impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da alcuna impresa mandante devono essere posseduti dalla impresa mandataria capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994.

TITOLO QUARTO - SUBAPPALTO.

1. Disciplina del subappalto: ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554 del 1999, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni :

1.1 è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

1.2 i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare o subaffidare;

1.3 l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

2. Autorizzazione: il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; l'aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.

3. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

4. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

TITOLO QUINTO - PIANI DI SICUREZZA.

I. Adempimenti dell'aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con i contenuti di quest'ultimo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b).

2. Efficacia contrattuale dei piani: il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO SESTO - CAUSE DI ESCLUSIONE.

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
- d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quando anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- e) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- f) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- g) mancante dell'attestazione del versamento di €. 20.00, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- h) mancante del certificato di presa visione rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- i) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- j) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
- k) i cui concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994; *(solo per offerte a prezzi unitari e lavori a corpo o a corpo e misura con lista sprovvista della dichiarazione)*;
- l) che non siano accompagnate dalla dichiarazione di presa d'atto che le indicazioni delle voci e delle quantità sulla lista, per le opere e i lavori a corpo, non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.P.R. n.554 del 1999.

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

2. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

TITOLO SETTIMO - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

1. Formazione della graduatoria: la gara è aggiudicata al concorrente che abbia effettuato l'offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata ai sensi del bando di gara, Titolo primo, punto 13.5;

2. Aggiudicazione provvisoria: l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'eventuale verifica e comprova dei requisiti di cui al Titolo secondo, numero 5, del bando di gara;

- b) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
- c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.

3. Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

4) Obblighi dell'aggiudicatario: l'aggiudicatario è obbligato:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro i 10 giorni dall'aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché, entro lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) a costituire, entro lo stesso termine, la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994; in difetto, ovvero qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini di cui alla lettera a), l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria;
- c) a munirsi, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, di polizza assicurativa come previsto nell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto.
- d) ad iniziare i lavori entro il termine prescritto dal capitolato speciale d'appalto; ai sensi degli articoli 337 e 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, i lavori possono essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;
- e) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

5) Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore: è interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato è interpellato il terzo classificato.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni e i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34.

2. Capitolato generale: le disposizioni del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, prevalgono sulle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

3. Contabilità dei lavori: ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554 del 1999 la contabilità dei lavori è effettuata.

4. Restituzione della documentazione: i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, su specifica richiesta, dopo la conclusione di quest'ultima e l'aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o indirettamente, per tali procedimenti.

5. Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

6. Trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della presente gara;

Sasso di Castalda li 08/03/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Coronato Rocco Antonio)